

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G02885 del 17/03/2021

Proposta n. 7543 del 16/03/2021

Oggetto:

PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misure non connesse alle superfici e agli animali. Proroga straordinaria dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate in attuazione di talune misure a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

OGGETTO: PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misure non connesse alle superfici e agli animali. Proroga straordinaria dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate in attuazione di talune misure a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E
PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, ed, in particolare, l'art. 38 "Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale" ove è previsto che la Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio (cd "Regola n+3");

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e in particolare l'art. 4, in materia di "Forza maggiore e circostanze eccezionali";

VISTO il Regolamento (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020, approvato dalla Commissione UE con decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il PSR 2014-2020 del Lazio attribuisce al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del medesimo Programma;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7/5/2018, con la quale è stato conferito al dott. Mauro Lasagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ora denominata Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 147 con la quale è stato approvato il documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2017, e successive modifiche e integrazioni, concernente: Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento".

VISTI i bandi pubblici, adottati con determinazione dirigenziale, relativi alle Tipologie di operazioni del PSR Lazio 1.1.1, 1.2.1, 3.1.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.4.1, 5.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.1.1, 7.2.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.7.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.6.1, 9.1.1, 16.4.1, 16.10.1, nonché i bandi pubblicati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'ambito della Tipologia di operazione 19.2.1;

TENUTO CONTO che i suddetti bandi pubblici, in virtù di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, delle richiamate "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali", prevedono un termine entro il quale deve essere realizzato l'intervento finanziato e, in diversi casi, anche la possibilità di concedere una proroga dello stesso termine, per un numero massimo di giorni, per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario;

CONSIDERATO che a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire dal febbraio 2020 le Autorità nazionali e regionali hanno introdotto misure volte a contenere e contrastare la diffusione del virus sul territorio, e che tali misure possono aver causato rallentamenti delle attività

dei beneficiari pubblici e privati del PSR, con effetti anche sulla fase realizzativa degli interventi finanziati e conseguenti difficoltà a rispettare i termini temporali stabiliti dai bandi pubblici;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”), convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, che all'art. 37 ha disposto l'estensione al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, precedentemente fissata al 15 aprile 2020 dal sopra richiamato D.L. n. 18/2020;

DATO ATTO che con nota circolare prot. n. 371015 del 23 aprile 2020, l'AdG del PSR ha chiarito le modalità applicative dell'art. 103 del suddetto D.L. n. 18/2020 per i procedimenti connessi all'attuazione del PSR 2014-2020, con particolare riferimento al comma 1 in cui è stabilita la sospensione dei tempi relativi ai procedimenti pendenti alla data del 23.02.2020, o avviati successivamente, fino alla data del 15.05.2020, ricomprendendo in tale ambito anche il periodo di tempo concesso ai beneficiari per la realizzazione degli interventi finanziati;

DATO ATTO, altresì, che, poiché in taluni casi la sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 18/2020 potrebbe non essere comunque sufficiente per consentire ai beneficiari di completare gli investimenti entro i tempi prescritti, la stessa circolare n. 371015 del 2020 invita gli uffici competenti a valutare la possibilità di concedere una proroga per l'ultimazione degli investimenti secondo quanto previsto dal bando pubblico, su richiesta dell'interessato, considerando pertanto l'epidemia da Coronavirus tra le cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario che possono giustificare l'autorizzazione dell'istanza di proroga;

PRESO ATTO che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 costituisce di fatto una causa di forza maggiore - in coerenza con quanto precisato dalla Commissione Europea con la Comunicazione C (88) 1696 del 06/10/1988 relativa alla “forza maggiore” del diritto agrario europeo, con la quale sono stati individuati gli elementi costitutivi della causa di forza maggiore – in quanto sussistono sia l'elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dall'operatore) che l'elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata);

ATTESO che l'attuale situazione di difficoltà, collegata in particolare alle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, farà prevedibilmente sentire i suoi effetti anche dopo che sarà trascorsa l'attuale scadenza del periodo emergenziale, fissata al 30 aprile 2021, per cui anche la proroga prevista dai bandi pubblici potrebbe non essere sufficiente, in certi casi, a consentire al beneficiario del sostegno PSR di concludere gli investimenti e presentare la domanda di pagamento del saldo entro i termini massimi concessi;

TENUTO CONTO che per un numero rilevante di operazioni finanziate in attuazione dei citati bandi pubblici è in scadenza il periodo previsto per la realizzazione degli interventi approvati e che, in diversi casi, è stata già concessa la proroga dei tempi di realizzazione, ove prevista dal bando;

RITENUTO che una ulteriore proroga della tempistica massima già prevista dai bandi pubblici per il completamento degli interventi finanziati possa contribuire a non penalizzare eccessivamente quei soggetti beneficiari del PSR che più di altri hanno risentito della crisi determinata dall'emergenza Covid-19, senza comunque pregiudicare il perseguimento degli obiettivi strategici del PSR 2014/2020;

PRESO ATTO, tra l'altro, degli indirizzi espressi dalla Commissione Europea, con riguardo specifico all'uso del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per far fronte all'impatto socioeconomico dell'epidemia da coronavirus nelle aree rurali, che sollecitano gli Stati

Membri e le Autorità di Gestione dei PSR ad adottare approcci improntati alla flessibilità di applicazione delle Misure ed alla capacità di rispondere alle necessità espresse dal mondo agricolo in modo da minimizzare l'impatto della epidemia;

CONSIDERATO, allo stesso tempo, che le prescrizioni di contrasto all'epidemia potrebbero, in diversi casi, avere avuto una ridotta incidenza sulla capacità del beneficiario di far fronte ai propri obblighi e che occorre comunque assicurare un avanzamento della spesa del PSR di livello sufficiente per scongiurare il rischio del disimpegno automatico dei fondi non utilizzati, come previsto dal richiamato art. 38 del Reg. UE n. 1306/2013;

TENUTO CONTO anche di quanto indicato sempre al comma 1 del citato art. 103 del D.L. n.18/2020, laddove si specifica che "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.";

RITENUTO opportuno, per quanto sopra evidenziato, prevedere la possibilità di concedere una proroga straordinaria ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio 1.1.1, 1.2.1, 3.1.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.4.1, 5.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.1.1, 7.2.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.7.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.6.1, 9.1.1, 16.4.1, 16.10.1, nonché di quelle attivate dai Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'ambito della Tipologia di operazione 19.2.1, che abbiano ricevuto, alla data di adozione della presente determinazione, il provvedimento di concessione del sostegno;

RITENUTO di stabilire nel contempo che la proroga straordinaria in argomento potrà essere concessa:

- su richiesta del soggetto beneficiario;
- se il beneficiario ha già richiesto e ottenuto la proroga prevista dal bando pubblico dei tempi indicati nel provvedimento di concessione per la realizzazione dell'intervento;
- esclusivamente per motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19, per cui l'istruttoria della proroga straordinaria dovrà verificare, sulla base delle prove documentali fornite dal richiedente, se la crisi sanitaria e i conseguenti effetti economici determinati dalle misure di contrasto della pandemia siano l'effettiva causa del ritardo nella realizzazione degli investimenti, ovvero se i suoi effetti sull'operazione siano di portata tale da ostacolare l'adempimento entro i tempi massimi previsti dal bando;
- per un periodo massimo di sei mesi e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2021;

DETERMINA

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di prevedere la possibilità di concedere una proroga straordinaria ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio 1.1.1, 1.2.1, 3.1.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.4.1, 5.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.1.1, 7.2.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.7.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.6.1, 9.1.1, 16.4.1, 16.10.1, nonché di quelle attivate dai Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'ambito della Tipologia di operazione 19.2.1, che abbiano ricevuto, alla data di adozione della presente determinazione, il provvedimento di concessione del sostegno.
- Di stabilire che la proroga straordinaria in argomento potrà essere concessa:
 - su richiesta del soggetto beneficiario;
 - se il beneficiario ha già richiesto e ottenuto la proroga prevista dal bando pubblico dei tempi indicati nel provvedimento di concessione per la realizzazione dell'intervento;

- esclusivamente per motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19, per cui l'istruttoria della proroga straordinaria dovrà verificare, sulla base delle prove documentali fornite dal richiedente, se la crisi sanitaria e i conseguenti effetti economici determinati dalle misure di contrasto della pandemia siano l'effettiva causa del ritardo nella realizzazione degli investimenti, ovvero se i suoi effetti sull'operazione siano di portata tale da ostacolare l'adempimento entro i tempi massimi previsti dal bando;
- per un periodo massimo di sei mesi e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2021;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti web istituzionali.